



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 20 DEL 15 NOVEMBRE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DECRETO RISTORI BIS: RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATE**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, serie generale n° 279, il decreto-legge 149/2020, soprannominato "Decreto Ristori bis". Nella presente scheda si provvede semplicemente ad indicare i settori di attività, in base ai relativi codici ATECO, ai quali, a seguito delle limitazioni istituite dal DPCM 3 novembre 2020, il decreto Ristori bis riserva alcune specifiche agevolazioni. L'elencazione delle disposizioni viene approfondita punto per punto nelle schede successive.

Pagina 6

- **DECRETO RISTORI BIS: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA**

Nella seguente scheda si analizzano le misure a sostegno delle imprese disciplinate nel titolo I del decreto Ristori bis, la cui entrata in vigore è avvenuta nello stesso giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale: il 9 novembre 2020.

Pagina 11

- **DECRETO RISTORI BIS: MISURE PER IL LAVORO E LE FAMIGLIE**

Il Decreto Ristori bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 come DL n. 149 ed entrato in vigore lo stesso giorno, si è reso necessario a seguito dell'emanazione del DPCM del 3.11.2020 con ulteriori misure restrittive delle attività economiche, oltre che della mobilità dei cittadini, in tutto il paese, con gradi diversi sulla base dei dati epidemiologici. Al lavoro, sanità e famiglia è dedicato il titolo 2, ma vi sono anche altre misure di interesse in ambito giuslavoristico. Da segnalare che purtroppo anche in questo caso la formulazione dei provvedimenti non è sempre chiara ed esauriente, forse per la tempistica strettissima dell'emanazione, e si attendono quindi in molti casi chiarimenti ufficiali per l'attuazione.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO

IL RECUPERO DELL'IVA INDETRAIBILE PER LE SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE

- l'agenzia delle entrate su suggerimento del ministero delle finanze, ha fatto sapere che è possibile detrarre l'iva per le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate dagli operatori telefonici direttamente ai soggetti passivi, dove l'imposta è distintamente indicata. tale affermazione è contenuta nella risoluzione 69/e/2020. Esaminiamo la questione.

Pagina 27

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

- **LE PRONUNCE PIU' SIGNIFICATIVE DELLA SETTIMANA**

Pagina 34

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 13.11.2020 AL 27.11.2020**

Pagina 38

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Italia in mini-lockdown: tre zone di rischio per le Regioni

A partire dal 6 novembre è entrato in vigore il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 con ulteriori misure anti contagio. Le disposizioni vanno a sostituire quelle del dpcm del 24 ottobre 2020, e si applicano dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020. Si tratta di un semi lockdown strutturato tra misure valide a livello nazionale e misure regionali da stabilirsi su provvedimento dei governatori. L'Italia viene divisa in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri scientifici elaborati dal Comitato Tecnico per le quali sono previste misure modulari da più restrittive a meno restrittive rispettivamente zona rossa, arancione e gialla. Dopo la prima ordinanza di variazione del ministero della Salute del 10 novembre 2020, le Regioni sono così suddivise:

- ◆ Area gialla Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
- ◆ Area arancione Abruzzo, Basilicata, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Sicilia,
- ◆ Area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

A livello nazionale, senza differenziazioni, le principali misure sono:

- ◆ Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- ◆ Autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di sera solo per ragioni di lavoro, necessità e salute
- ◆ Chiusura dei musei e delle mostre;
- ◆ didattica a distanza al 100% per le scuole superiori,
- ◆ Chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive tranne farmacie, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- ◆ Il coefficiente massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e trasporto ferroviario regionale;
- ◆ Bar e ristoranti chiusi dalle 18:00 ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica
- ◆ Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali

A seguito delle nuove restrizioni il Governo ha emanato il 9 novembre un nuovo decreto-legge n. 149 2020 per il sostegno delle imprese e dei lavoratori, denominato Ristori BIS (di cui diamo tutti i dettagli nelle schede che seguono).

Bonus facciate: trattamento delle spese accessorie

L'Agenzia delle entrate, con la risposta 520/2020 si esprime sulla potenziale detrazione del 90% di talune spese, accessorie al rifacimento della facciata. Dovendo effettuare lavori sulla facciata di un immobile, che comportano anche il miglioramento della resa energetica mediante installazione di un cappotto, un contribuente chiede se le spese accessorie necessarie e propedeutiche ai lavori possano essere ugualmente detraibili. Si tratta in particolare di:

- ◆ spostamento dei pluviali,
- ◆ sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni,
- ◆ spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell'isolamento dello sporto di gronda,
- ◆ sostituzione di tende da sole per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.

L'Agenzia richiama la normativa e la prassi e specifica che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico, **gli interventi devono:**

- ◆ **riguardare almeno il 10 per cento della superficie** lorda complessiva dell'edificio,
- ◆ **soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015**, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Con riferimento al caso concreto per l'intervento di isolamento "a cappotto" oggetto dell'istanza, **il Fisco ammette al bonus facciate tutte le spese** accessorie elencate.

Contributo a fondo perduto attività centri storici: pronto il modello per la richiesta

A partire **dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021** sarà possibile richiedere il **contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici** dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid-19, previsto dall'art. 59 del Decreto Agosto n. 104/2020.

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 12 novembre 2020 n. 352471 ha pubblicato il Modello di istanza con le relative istruzioni, i termini e le modalità di presentazione dell'istanza, che dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Dimissioni telematiche: dal 15.11. novità sulle deleghe

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato una nota, la n. 3575 del 9 novembre 2020, in cui comunica alcune **novità nell'utilizzo della procedura telematica per le dimissioni volontarie** e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In particolare, le 2 nuove funzionalità **limitano l'accesso indiscriminato da parte degli intermediari alla procedura di dimissioni telematiche e la visione delle comunicazioni precedenti.**

Le modifiche, che rispondono a richieste del Garante della privacy, sono le seguenti:

- ♦ la prima modifica è già operativa e prevede che l'intermediario abilitato possa consultare solo le dimissioni inviate da lui stesso oppure di ricercarle tramite o l'inserimento di uno specifico codice PIN rilasciato al momento della comunicazione;
- ♦ la seconda, prevede la sottoscrizione di una delega cartacea da parte del lavoratore all'operatore che lo assiste prima dell'invio della comunicazione dimissioni telematiche o risoluzione consensuale o revoca telematica.

Concludiamo con il segnalare che ieri sera 12 novembre è stata pubblicata l'attesa [circolare Inps n. 128/2020 sulla sospensione dei contributi previdenziali](#) oggetto di una problematica sovrapposizione normativa tra Decreto Ristori e Ristori bis. L'istituto conferma che:

- ♦ la scadenza interessata è quella del 16 novembre prossimo
- ♦ sono esclusi i premi INAIL
- ♦ sono compresi anche i contributi a carico dei lavoratori e gli importi di rateazioni precedenti in scadenza nella stessa data
- ♦ la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Così il testo: "come precisato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'Inps:

- ♦ i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla circolare (Allegato n. 1).
- ♦ i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, (zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia; zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DECRETO RISTORI BIS - RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATE

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, serie generale n° 279, il decreto-legge 149/2020, soprannominato **"Decreto Ristori bis"**. Nella presente scheda si provvede semplicemente ad indicare i **settori di attività**, in base ai relativi codici ATECO, **ai quali, a seguito delle limitazioni istituite dal DPCM 3 novembre 2020, il decreto Ristori bis riserva alcune specifiche agevolazioni**. L'elencazione delle disposizioni viene approfondita punto per punto nelle schede successive.

RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATI			
ALLEGATO 1	Codice ATECO	Descrizione	%
	493210	Trasporto con taxi	100
	493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100
	493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
	522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100
	551000	Alberghi	150
	552010	Villaggi turistici	150
	552020	Ostelli della gioventù	150
	552030	Rifugi di montagna	150
	552040	Colonie marine e montane	150
	552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
	552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
	553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
	559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
	56101	Ristorazione con somministrazione	200
	561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
	56103	Gelaterie e pasticcerie	150
	561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
	561042	Ristorazione ambulante	200
	561050	Ristorazione su treni e navi	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200	

563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
855209	Altra formazione culturale	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
960420	Stabilimenti termali	200

	960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
	493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100
	503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
	619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
	742011	Attività di fotoreporter	100
	742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
	855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
	855201	Corsi di danza	100
	920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
	960110	Attività delle lavanderie industriali	100
	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
	522130	Gestione di stazioni per autobus	100
	931992	Attività delle guide alpine	200
	743000	Traduzione e interpretariato	100
	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50
	910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
	910200	Attività di musei	200
	910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
	910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
	205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100
ART.1	RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI		
ART.6	PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO		
Art. 11	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020¹: NON COMPRESI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL		
ALLEGATO 2	Codice ATECO	Descrizione	%
	47.19.10	Grandi magazzini	200%
	47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
	47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%

¹ Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) dovuti **per novembre** il 16 dicembre. Si attendono chiarimenti dall'INPS.

47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%

	47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
	47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
	47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
	47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
	47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
	47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
	47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
ART.2	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020		
ART.4	CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA		
ART.5	MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI		
ART.6	PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO		
ART.7	SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DI NOVEMBRE		
ART. 11	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020² - NON COMPRESI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL (aziende con sede operativa in Zona Rossa)		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

² Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) **dovuti per novembre** il 16 dicembre.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DECRETO RISTORI BIS - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Nella seguente scheda si analizzano le misure a sostegno delle imprese disciplinate nel titolo I del decreto Ristori bis, la cui entrata in vigore è avvenuta nello stesso giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale: il 9 novembre 2020.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA			
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI art. 1	Allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari, il primo comma dell'art.1 sostituisce l'allegato 1 a cui il contributo a fondo perduto del decreto ristori veniva rivolto. Il decreto ristori bis aggiunge i seguenti codici con le rispettive percentuali:		
	Codice ATECO	DESCRIZIONE	%
	522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri N.C.A.	100
	493909	Altre attività di trasporto terrestri di passeggeri n.c.a.	100
	503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
	619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
	742011	Attività di fotoreporter	100
	742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
	855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
	855201	Corsi di danza	100
	920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
	960110	Attività delle lavanderie industriali	100
	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
	522130	Gestione di stazioni per autobus	100
	931992	Attività delle guide alpine	200
	743000	Traduzione e interpretariato	100
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50	

910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
910200	Attività di musei	200
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100

Il comma 2 dello stesso articolo si rivolge invece agli operatori dei settori economici individuati nella tabella sottostante con **domicilio fiscale o sede operativa** nelle aree del territorio nazionale cc.dd. **zone rosse e arancioni**³.

Per tali attività il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio **è aumentato di un ulteriore 50%** rispetto alla quota prevista per chi ha la sede operativa o il domicilio fiscale nelle zone gialle.

Codice ATECO	DESCRIZIONE	% ZONE ROSSE E ARANCIONI
561030	gelaterie e pasticcerie	200
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti	200
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina	200
551000	Alberghi	200

Il decreto ristori bis prevede anche il riconoscimento di un contributo per:

- ◆ gli **operatori la cui sede operativa sia all'interno dei centri commerciali**
- ◆ gli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,**

interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. Tale contributo verrà riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 280 milioni di euro e verrà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di un'apposita istanza le cui modalità saranno successivamente disciplinate con un apposito provvedimento.

Per tali soggetti l'entità dell'indennizzo è pari:

- ◆ **al 30%** del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristoro se

³ individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto

	<p>l'attività prevalente rientra nell'allegato 1;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda che verrà trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 del decreto Rilancio⁴ se l'attività prevalente non rientra nella Tabella sopra riportata. <p>Per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto rimandiamo alla nostra scheda della circolare del 30 ottobre 2020.</p>																																										
<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 art.2</p>	<p>Introdotta un contributo per gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19". In particolare, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno la partita IVA attiva, ◆ svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nella tabella che segue ◆ hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, individuate come zone rosse⁵. <table border="1" data-bbox="459 1014 1473 1803"> <thead> <tr> <th>Codice ATECO</th> <th>Descrizione</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.19.10</td> <td>Grandi magazzini</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.19.90</td> <td>Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.51.10</td> <td>Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.51.20</td> <td>Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.53.11</td> <td>Commercio al dettaglio di tende e tendine</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.53.12</td> <td>Commercio al dettaglio di tappeti</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.53.20</td> <td>Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.54.00</td> <td>Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.64.20</td> <td>Commercio al dettaglio di natanti e accessori</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.78.34</td> <td>Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.59.10</td> <td>Commercio al dettaglio di mobili per la casa</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.59.20</td> <td>Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>47.59.40</td> <td>Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico</td> <td>200%</td> </tr> </tbody> </table>	Codice ATECO	Descrizione	%	47.19.10	Grandi magazzini	200%	47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%	47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%	47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%	47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%	47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%	47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%	47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%	47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%	47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%	47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%	47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%	47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
Codice ATECO	Descrizione	%																																									
47.19.10	Grandi magazzini	200%																																									
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%																																									
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%																																									
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%																																									
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%																																									
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%																																									
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%																																									
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%																																									
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%																																									
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%																																									
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%																																									
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%																																									
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%																																									

⁴ DL n. 34/2020

⁵ con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

Il contributo spetta a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese **di aprile 2019**.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai **soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020**. Per tali soggetti l'ammontare del contributo è determinato

applicando la percentuale del 200% agli importi minimi previsti e pari a:

- ◆ 1.000 euro per le persone fisiche
- ◆ 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

I soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 del decreto "Rilancio" e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro previsto dall'articolo in commento direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L'entità del contributo sarà pari al doppio di quanto hanno già ricevuto.

Per coloro che invece non hanno già ricevuto il contributo disciplinato dall'art.25 del decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2019**, pari al:

20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il 200%

Esempio

Poniamo il caso di una merceria con codice ATECO 475120

Ricavi/corrispettivi 2019 90.000€

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 8.000€

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020 0€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)

Differenza di fatturato 8.000 €

	<p>Contributo decreto Ristori (8.000 x 20% x 200%) = 3.200 €</p> <p>L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA art.4</p>	<p>Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 79.1, ◆ 79.11 ◆ 79.12 <p>che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate come zone rosse⁶, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda⁷, con riferimento a ciascuno dei mesi di: ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>
<p>MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI art.5</p>	<p>Il Decreto cancella la seconda rata dell'IMU, dovuta entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il proprietario dell'immobile sia gestore dell'attività che in esso viene esercitata.</p> <p>Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) e del decreto Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020) in materia di cancellazione della seconda rata IMU per l'approfondimento delle quali si rinvia alla nostra circolare del 30 ottobre 2020.</p>
<p>PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO art. 6</p>	<p>Il decreto Ristori bis precisa che la proroga al 30 aprile 2021 del termine entro cui versare la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta 2020⁸, nei confronti dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA; ◆ operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al presente decreto, ◆ aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio

⁶ con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

⁷ di cui all'articolo 8 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137

⁸ già prevista dall'art. 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)

	<p>alto (zone rosse), oppure sono esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione),</p> <p>si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto al primo semestre 2019.</p> <p> Il requisito del calo del 33% del fatturato per poter beneficiare della proroga del versamento del saldo è richiesto quindi solo ai contribuenti delle zone gialle.</p> <p>La normativa specifica che non verrà rimborsato quanto è stato già versato.</p>
<p>SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DI NOVEMBRE art. 7</p>	<p>Il Decreto prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di novembre relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle ritenute alla fonte⁹, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; ◆ all'IVA. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>La sospensione opera per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; ◆ per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), ◆ <i>che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2,</i> ◆ che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

⁹ Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973. 29

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DECRETO RISTORI BIS - MISURE PER IL LAVORO E LE FAMIGLIE

Il **Decreto Ristori bis** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 come **DL n. 149** ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'emanazione del [dpcm del 3.11.2020](#) con ulteriori misure restrittive delle attività economiche, oltre che della mobilità dei cittadini, in tutto il paese, con gradi diversi sulla base dei dati epidemiologici.

Al lavoro, sanità e famiglia è dedicato il titolo 2, ma vi sono anche altre misure di interesse in ambito giuslavoristico. Da segnalare che purtroppo anche in questo caso la formulazione dei provvedimenti non è sempre chiara ed esauriente, forse per la tempistica strettissima dell'emanazione, e si attendono quindi in molti casi chiarimenti ufficiali per l'attuazione. Vediamo i dettagli dei principali articoli nella tabella che segue:

DECRETO RISTORI BIS MISURE PER IL LAVORO E LE FAMIGLIE	
SOSPENSIONE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN AZIENDE DEI SETTORI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE E SITUATE NELLE ZONE ROSSE art .11	<p>Si applica la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020¹⁰:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto 149/2020; 2. ai datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute e appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 al DL 149/2020. <p>Non sono compresi nella sospensione i premi e i contributi per l'assicurazione obbligatoria INAIL ¹¹.</p> <p>Come per il decreto Ristori 1, la ripresa dei versamenti è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi,</p> <p style="text-align: center;">♦ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure</p>

¹⁰ Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) **dovuti per novembre** il 16 dicembre.

¹¹ diversamente da quanto previsto dal Ristori 1.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>L'agevolazione, per la quale è previsto un onere di 206 milioni di euro, si applica nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>MODIFICHE IN TEMA DI CASSA INTEGRAZIONE, ASO, CIGD Art. 12</p>	<p>La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID-19, recentemente ampliata dal decreto Ristori, viene ulteriormente specificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricompresi i lavoratori in forza all'azienda alla data del 9 novembre (entrata in vigore del decreto) ◆ viene prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate quindi le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020. <p>Vale la pena ricordare che il decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020) ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cassa integrazione ordinaria, ◆ Assegno ordinario e ◆ Cassa integrazione in deroga di lavoro <p>con causale COVID-19, con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il decreto Cura Italia e Rilancio per le sospensioni o riduzioni di attività legate all'emergenza epidemiologica.¹²</p> <p>Le nuove 6 settimane (periodo massimo) devono essere collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come già successo con il Decreto agosto, se per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi residui sulla base della normativa precedente ma collocati dopo il 15 novembre 2020, saranno conteggiati nel nuovo periodo di 6 settimane, con conseguente riduzione del periodo totale usufruibile.</p> <p>Ora, il decreto-legge Ristori-bis allarga a platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d'integrazione salariale a tutti i dipendenti in</p>

¹² Non è chiaro se non aver utilizzato tutte le settimane di integrazioni salariali disponibili con i precedenti decreti sia causa di esclusione dall'utilizzo di questi ulteriori periodi.

forza alla data del 9 novembre, data della entrata in vigore del decreto. In precedenza, la cassa integrazione prevista dal Decreto Agosto interessava gli assunti fino al 13 luglio 2020.

Inoltre, il nuovo decreto prevede la **proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti** collegati all'emergenza Covid-19 (decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, n. 18) e **per la trasmissione dei dati** utili al pagamento, **termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.**

In sintesi:

CASSA INTEGRAZIONE DOPO DL RISTORI E RISTORI-BIS		
AMMORTIZZATORI	MISURA	PER CHI
CIG ASO CIGD	6 settimane da utilizzare dal 16.11.2020 al 31.1.2021	Lavoratori in forza al 9.11.2020
Le domande di periodi precedenti, in scadenza tra il 1 e il 30 settembre sono prorogate al 15 novembre 2020		

**CONGEDO
STRAORDINARIO PER I
GENITORI IN CASO DI
SOSPENSIONE DELLA
DIDATTICA IN
PRESENZA DELLE
SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO**
Art. 13

E' prevista nelle aree Rosse del territorio nazionale, (scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) individuate con ordinanze del Ministro della salute, in cui sia stata sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, la **possibilità per uno dei genitori** di alunni di queste classi, se lavoratori dipendenti, di fruire di **congedi lavorativi per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica** in presenza¹³, sempre che non sia possibile la modalità di lavoro agile.

Per i periodi di congedo è riconosciuta, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa¹⁴.

I suddetti periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.

Sono ricompresi nel beneficio anche **i genitori di ragazzi con disabilità grave** (ex legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata ugualmente disposta la chiusura.

L'Inps è incaricata del monitoraggio delle domande che saranno accettate fino al raggiungimento del limite di spesa pari a 52,1 milioni di euro.

**AGEVOLAZIONI PER I GENITORI NELLE ZONE IN CUI SIA SOSPESA LA
DIDATTICA IN PRESENZA (Zone Rosse)**

MISURA	DESTINATARI	NOTE
Congedo indennizzato	Genitori lavoratori dipendenti con figli scuola media o disabili	Al 50% della retribuzione; con contribuzione figurativa
Bonus baby-sitter	Genitori lavoratori autonomi con figli scuola media o disabili	pari a 1000 euro; tramite Libretto famiglia INPS

ESCLUSIONI:

- ◆ Lavoratori in smart working
- ◆ con altri sostegni al reddito
- ◆ con altro genitore disoccupato o non lavoratore

¹³ Ad oggi si tratta del periodo dal 9 novembre al 3 dicembre 2020

¹⁴ calcolata secondo quanto previsto dall'art 23 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

<p>BONUS BABY SITTER Art. 14</p>	<p>Nelle Regioni Rosse i genitori di figli frequentanti scuole secondarie di primo grado di cui sia stata disposta la chiusura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iscritti alla Gestione separata o, 2. iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, <p>e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto al bonus baby-sitter per un massimo di mille euro da utilizzare nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (9 novembre - 3 dicembre 2020° norma dell'ultimo DPCM).</p> <p>Il bonus baby-sitter è utilizzabile anche per i figli con disabilità in situazione di gravità (legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Il bonus può essere richiesto da entrambi i genitori, anche affidatari, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o ♦ altro genitore disoccupato o ♦ non lavoratore. <p> Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari¹⁵. La fruizione del bonus baby-sitter è anche incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>Come in precedenza viene erogato dall'INPS attraverso il Libretto famiglia, sulla piattaforma INPS, cui sia il beneficiario che il lavoratore incaricato devono registrarsi (con SPID, CIE o CNS) per ottenere l'accredito dell'importo. Le modalità di richiesta e gestione saranno illustrate in una circolare INPS.</p>
<p>FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE Art. 15</p>	<p>Il Decreto Ristori bis con l'art. 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo apposito per il sostegno degli enti del Terzo Settore con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Il fondo provvederà a garantire interventi in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle

¹⁵ Questo aspetto e l'incompatibilità con lo smart working, differenziano questa misura dalla precedente, garantita dai decreti Cura Italia e Rilancio.

	<p>Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ◆ organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. <p>Le disponibilità verranno ripartite secondo criteri da stabilirsi con un prossimo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.</p> <p> Il contributo NON è cumulabile con quanto previsto dagli artt.1 e 3 dello stesso Decreto, ossia con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ◆ il Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
<p>MODIFICA DECRETO LEGISLATIVO N. 81/E 2008: NUOVE TABELLE ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA RISCHIO BIOLOGICO art. 17</p>	<p>Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativi alle misure di contenimento del rischio biologico, contenuti nel Testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono sostituiti dai seguenti¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO ◆ ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI <p>Le misure previste devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.</p>
<p>AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE PER LINOSA E LAMPEDUSA art 18</p>	<p>L'articolo modifica il primo comma dell'art 42 bis del n. 104/2020 per cui è stabilito che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lampedusa e ◆ Linosa, <p>i versamenti dei tributi nonché dei contributi INPS e INAIL in scadenza entro il 21 dicembre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono ridotti nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 21.12.2020.</p>

¹⁶ [Qui l'articolo 17 con le tabelle aggiornate complete](#)

	<p>Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>La riduzione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti (UE) in tema aiuti "de minimis". I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate nelle modalità che saranno stabiliti da un provvedimento direttoriale, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.</p>																														
<p>FINANZIAMENTO FONDI BILATERALI PER ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 art. 20</p>	<p>I Fondi di solidarietà bilaterali sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 104/ 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.</p>																														
<p>ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA art. 21</p>	<p>L'art. 21, riconosce ai soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO sotto riportati (Allegato 3), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, già previsto per il periodo di novembre 2020, anche per il periodo dicembre 2020. Si tratta in particolare delle attività riportate nella tabella che segue</p> <table border="1" data-bbox="491 1160 1428 1877"> <thead> <tr> <th>CODICE ATECO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.xx.xx</td> <td>Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi</td> </tr> <tr> <td>02.xx.xx</td> <td>Silvicoltura e utilizzo di aree forestali</td> </tr> <tr> <td>03.xx.xx</td> <td>Pesca e acquacoltura</td> </tr> <tr> <td>11.02.10</td> <td>Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.</td> </tr> <tr> <td>11.02.20</td> <td>Produzione di vino spumante e altri vini speciali</td> </tr> <tr> <td>11.05.00</td> <td>Produzione di birra</td> </tr> <tr> <td>46.21.22</td> <td>Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina</td> </tr> <tr> <td>46.22.00</td> <td>Commercio all'ingrosso di fiori e piante</td> </tr> <tr> <td>47.76.10</td> <td>Commercio al dettaglio di fiori e piante</td> </tr> <tr> <td>47.89.01</td> <td>Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti</td> </tr> <tr> <td>55.20.52</td> <td>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole</td> </tr> <tr> <td>56.10.12</td> <td>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</td> </tr> <tr> <td>81.30.00</td> <td>Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole</td> </tr> <tr> <td>82.99.30</td> <td>Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	03.xx.xx	Pesca e acquacoltura	11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali	11.05.00	Produzione di birra	46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina	46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante	47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole	82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
CODICE ATECO	DESCRIZIONE																														
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi																														
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali																														
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura																														
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.																														
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali																														
11.05.00	Produzione di birra																														
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina																														
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante																														
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante																														
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti																														
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole																														
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole																														
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole																														
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche																														

	<p>Sono interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i datori di lavoro (scadenza 16 gennaio 2021) e ◆ imprenditori agricoli e coltivatori diretti e mezzadri e coloni (importo IVS pari a 1 /12 della contribuzione annuale con scadenza 16 dicembre) <p>L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p> L'articolo prevede anche all'abrogazione dell'art. 7 del DL 137/2020 Ristori 1, che istituiva un fondo straordinario pari a 100 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le stesse filiere: agricole, della pesca e acquacoltura.</p>
<p style="text-align: center;">INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI art. 28</p>	<p>L'articolo 28 del DL n. 149/2020 contiene una precisazione in merito all'erogazione dell'indennità di 800 euro, prevista a favore dei collaboratori sportivi di cui all'articolo 17 del DL n. 137/2020 (Ristori).</p> <p>Viene precisato, ai fini dei requisiti necessari, che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

AGGIORNAMENTO

Il recupero dell'Iva indetraibile per le schede telefoniche prepagate

L'Agenzia delle Entrate su suggerimento del Ministero delle Finanze, ha fatto sapere che è possibile detrarre l'Iva per le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate dagli operatori telefonici direttamente ai soggetti passivi, dove l'imposta è distintamente indicata. Tale affermazione è contenuta nella Risoluzione 69/E/2020 e va a contrastare con quanto sostenuto in passato dalle Direzioni Regionali della stessa Agenzia e avvallata dalla dottrina in modo unanime.

Il regime monofase è quel particolare regime che trova applicazione nella vendita di traffico telefonico mediante schede ricaricabili e mezzi simili e dove nella fattura emessa l'Iva non è indicata separatamente dal corrispettivo. Questo regime è applicabile nei casi in cui si conosce già il prezzo che il cliente andrà a riconoscere al momento dell'acquisto di quel determinato bene, come può esserlo una rivista quotidiana. L'imposta viene quindi sostenuta dal soggetto produttore del bene, a nulla rilevando ai fini Iva tutti i passaggi successivi.

Considerando che l'Iva ha lo scopo di gravare, in modo proporzionale al prezzo d'acquisto del bene, sul consumatore finale, il regime monofase permette di raggiungere questo scopo senza coinvolgere i soggetti distributori dei beni.

Per poter applicare questo particolare regime, l'Italia ha dovuto ricevere una deroga autorizzata dalla Commissione Europea la quale precisa sul proprio sito che il regime della telefonia, approvato tacitamente ai sensi dell'articolo 27, paragrafo IV, della Direttiva 388/1977, non è altro che una deroga all'articolo 21 della predetta direttiva, ossia alla determinazione del soggetto debitore dell'imposta.

Sempre a livello comunitario è stato stabilito il diritto fondamentale a detrarre l'imposta sostenuta per acquistare beni e servizi durante l'esercizio della propria attività, in quanto è possibile limitare tale principio solo dopo un'espressa autorizzazione comunitaria.

Per quanto riguarda l'Italia, non è mai esistito questo tipo di deroga nell'ambito della telefonia. In sostanza la deroga riguardava solo il meccanismo ma non il diritto alla detrazione dell'Iva per colui che acquista la ricarica.

Ci si chiede quindi come è possibile detrarre l'Iva in un acquisto sostenuto in regime monofase, considerando che come detto all'inizio, l'imposta non è specificatamente individuata.

Tale perplessità sembra sia sorta anche il Ministero delle Finanze in quanto, nell'articolo 4 del D.M. 366/2000, stabilisce che per le cessioni effettuate *"dal titolare della concessione, autorizzazione o*

licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio, l'Iva deve essere separatamente esposta in fattura". È per questo motivo che gli operatori di telefonia indicano in fattura anche l'articolo 74 del Decreto Iva.

A vent'anni dalla pubblicazione del Decreto, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere al suo redattore (Ministero delle Finanze) e come ci si poteva immaginare, il Ministero ha fatto sapere che è corretto quanto stabilito nella Risoluzione 69/2020, confermando quindi un principio generale di detraibilità.

Per la precisione, nella risoluzione viene riconosciuto ad un'azienda che concede il telefonino ai propri dipendenti, la possibilità di detrarre l'Iva corrisposta per l'acquisto delle ricariche in regime monofase.

Considerando però che il telefonico concesso dall'azienda può essere usato dal dipendente anche per fini privati, sorge un problema in merito alla detraibilità dell'Iva considerando il principio dell'inerenza. L'azienda può optare per due comportamenti: portare in detrazione l'imposta in modo proporzionale a quello che è l'uso aziendale rispetto a quello privato, oppure, come stabilito dall'articolo 13, comma 3, lettera d) del Decreto Iva, assoggettare ad Iva il "valore normale" della messa a disposizione del telefono e del relativo credito al lavoratore, dopo essersi detratta integralmente l'imposta.

Per questo motivo, le aziende che si avvalgono del credito in abbonamento, possono ricorrere alla prima alternativa, detraendo quindi solamente il 50% dell'Iva. Considerando che la percentuale non è fissata dalla legge, è tuttavia necessario precisare che, nel caso in cui si detrae in misura superiore al 50%, occorre compilare il rigo VA5 del modello dichiarativo. Il rigo infatti serve proprio per indicare una lista di contribuenti da sottoporre a controlli più accurati, visto la maggiore percentuale detratta.

Ovviamente occorre valutare la corretta percentuale da portare in detrazione sia per la telefonia addebitata con abbonamento sia per quella addebitata su prepagate, dove l'Iva è distintamente indicata in fattura.

Alla fine di questo approfondimento sorge spontanea un'ulteriore domanda: come ci si deve comportare per le fatture ricevute negli anni scorsi?

Alcuni professionisti del settore consigliano, con riguardo alle fatture ricevute nel 2020, di portarsi tutta l'Iva in detrazione nella prossima liquidazione mentre per le fatture ricevute negli scorsi anni, sarà possibile recuperare l'Iva non detratta dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un'istanza di rimborso.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 348195 del 6 novembre 2020	Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.
Provvedimento 351449 del 11 novembre 2020	Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria
Provvedimento 351384 del 11 novembre 2020	Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
Provvedimento 352471 del 12 novembre 2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. L'istanza può essere presentata a partire dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021 . Scarica il Modello

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 531 del 5 novembre 2020	L'Agenzia delle entrate specifica che in assenza di elementi di frode, al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in
---	---

	<p>umento, per correggere errori della operazione originaria, non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA che gli viene addebitata.</p>
Risposta interpello 532 del 6 novembre 2020	<p>Qualificazione ai fini dell'IVA dell'attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione.</p>
Risposta interpello 533 del 6 novembre 2020	<p>Regime speciale per lavoratori impatriati - Frequenza all'estero di un corso di studi della durata di due anni accademici - Applicabilità della c.d. "Sanatoria AIRE".</p>
Risposta interpello 534 del 6 novembre 2020	<p>Atto di divisione ereditaria, criterio di valutazione della massa comune.</p>
Risposta interpello 535 del 6 novembre 2020	<p>Concordato preventivo - applicazione dello split payment - rimborso credito IVA - garanzie di legge</p>
Risposta interpello 536 del 6 novembre 2020	<p>Utilizzo in compensazione di crediti maturati post domanda di concordato preventivo in presenza di debiti ante concordato.</p>
Risposta interpello 537 del 9 novembre 2020	<p>Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di BETA - Applicazione degli artt. 177, comma 2, e 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9. Chiarimenti in tema di criterio di valutazione del "realizzo controllato".</p>
Risposta interpello 538 del 9 novembre 2020	<p>Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale - opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119 comma 4, e articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).</p>
Risposta interpello 539 del 11 novembre 2020	<p>Esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo dalla partecipazione dal "Gruppo IVA", ex art. 70-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, per insussistenza dei vincoli previsti dall'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972.</p>
Risposta interpello 540 del 12 novembre 2020	<p>Prestazioni di servizi non rientranti nelle cessioni,</p>

	concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Risposta interpello 541 del 12 novembre 2020	Trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria.
Risposta interpello 542 del 12 novembre 2020 Risposta interpello 544 del 12 novembre 2020	Beni strumentali rientrare tra quelli indicati nell'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi .
Risposta interpello 543 del 12 novembre 2020	Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario del cd. bonus facciate .
Risposta interpello 545 del 12 novembre 2020	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro .
Risposta interpello 546 del 12 novembre 2020	Trattamento fiscale - Cessione ramo d'azienda .

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

Risposta istanza 11 del 9 novembre 2020	Chiarimenti in merito alla Risposta n. 18 del 2019 - Aliquota IVA per verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
---	--

L'Agenzia interpreta



Iva guanti in lattice

INTERPELLO
N. 507/2020
DEL 30.10.2020

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che alla cessione di guanti in lattice, vinile e nitrile che sono considerati Dpi o dispositivo medico si applica il regime di esenzione Iva se effettuate fino al 31.12.2020 e l'aliquota Iva al 5% se effettuate dal 1.1.2021.

Credito d'imposta locazione per attività mai iniziata	INTERPELLO N. 509/2020 DEL 03.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d'imposta sulle locazioni spetta anche al soggetto che non ha mai iniziato l'attività nella fattispecie di ristorazione a causa della pandemia. La fruizione del credito è rinviata al momento in cui sarà dimostrabile la destinazione dell'immobile anche se posteriore a giugno 2020.
Bonus sanificazione e test sierologici	INTERPELLO N. 510/2020 DEL 02.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono agevolabili mediante il bonus sanificazione i costi sostenuti per i test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili all'attività di sanificazione né all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
Cessione credito 110% per forfettari	INTERPELLO N. 514/2020 DEL 02.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti forfettari possono avvalersi dalla facoltà di cedere il credito derivante dalla detrazione maggiorata al 110% ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020 se risultano privi di capienza per la detrazione dall'Irpef.
Le vetrate non valgono come pareti nel superbonus	INTERPELLO N. 521/2020 DEL 03.11.2020	L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'intervento con il quale si sostituiscono zone vetrate (non rimuovibili) con pareti tradizionali in muratura non rientra nel perimetro dei lavori trainati del superbonus al 110%.
Superbonus e loft accesso autonomo anche da cortili terreni e strade private	INTERPELLO N. 524/2020 DEL 04.11.2020	L'Agenzia delle Entrate conferma che la definizione di accesso autonomo si allarga in maniera definitiva e arriva a comprendere strade private e in multiproprietà terreni, aree condominiali e cortili che in qualche modo consentono di raggiungere l'immobile.
Bonus facciate immobili patrimonio e facciate parzialmente visibili	INTERPELLO N. 517/2020 DEL 2.11.2020 E N. 522/2020 DEL 4.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione del bonus facciate. In particolare ha precisato che sono ammessi al beneficio anche gli interventi realizzati sulle facciate dell'edificio costituenti il suo perimetro esterno sebbene solo parzialmente visibili dalla strada.

Esenzione Iva per gel per mani	INTERPELLO N. 530/2020 DEL 5.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione Iva per beni anti Covid-19 si applica solamente ai gel per mani classificati e venduti come presidi medico-chirurgici o come biocidi che hanno superato l'iter di autorizzazione.
Detrazione Iva per le note di variazione in aumento	INTERPELLO N. 531/2020 DEL 5.11.2020	L'Agenzia delle Entrate ha consentito la detrazione dell'Iva risultante dalle note di variazione in aumento emesse dal fornitore per regolarizzare operazioni senza l'addebito dell'imposta effettuate in anni precedenti in misura eccedente il plafond

Il Giudice ha sentenziato



Irregolarità formale per agevolazioni ed esenzioni tributarie

C.T.P. PROV. DI TRIESTE
SENTENZA
N. 108/2020

La C.T.P. provinciale di Trieste ha chiarito che alle agevolazioni ed esenzioni tributarie è possibile applicare il principio di proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma. Quindi una sola irregolarità di carattere formale non può condurre al disconoscimento della sostanza giuridica della fattispecie impositiva laddove i requisiti di effettività e certezza siano soddisfatti.

Termini di accertamento dei crediti non spettanti

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 24093/2020
DEL 30.10.2020

La Cassazione ha stabilito che anche per i crediti non spettanti il termine di decadenza del potere di accertamento è di 8 anni a prescindere dal fatto che la norma espressamente si riferisca solo ai crediti inesistenti.

Nullità della notifica dell'appello

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 22909/2020
DEL 21.10.2020

La Cassazione ha affermato che l'appello deve essere notificato nel domicilio eletto dalla controparte oppure nella residenza o nella sede dichiarata. Quindi è nullo il giudizio se l'appello è stato notificato presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado ma che non era stato indicato come domiciliatario.

Dati sul reddito dell'ex coniuge

CONSIGLIO DI STATO
SENTENZA
N. 19/2020

Il Consiglio di Stato ha affermato che le informazioni sul reddito e sul patrimonio dell'ex coniuge possono essere acquisite presso l'Amministrazione finanziaria se servono a difendersi nelle cause di separazione o divorzio.

Opponibile ai creditori il sequestro preventivo

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 24326/2020

La Cassazione ha respinto il ricorso di una Srl contro la dichiarazione di fallimento e contestuale inammissibilità della domanda di concordato preventivo scattata malgrado l'impegno della società a pagare l'Iva evasa e l'approvazione del piano della maggior parte dei creditori.

Reato per imposta di soggiorno	CASSAZIONE SENTENZA N. 30227/2020	La Cassazione ha affermato che non è previsto nessun effetto penale retroattivo a causa del nuovo quadro normativo sulle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno. La Corte così afferma che dopo l'entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito nella legge . 77 del 20.07.2020 non si configura il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Rimane in ogni caso la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti.
Escluso il riciclaggio per somme restituite per fatture false	CASSAZIONE SENTENZA N. 30206/2020 DEL 30.10.2020	La Cassazione ha affermato che per la restituzione delle somme precedentemente pagate da parte di coloro che hanno ricevuto fatture false non configura il reato di riciclaggi. Tali importi non rappresentano il profitto del reato fiscale e non possono considerarsi di provenienza delittuosa.
Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria	C.T.P. DI PISA SENTENZA N. 99/2020	La C.T.P. di Pisa ha affermato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria esattoriale se il contribuente riduce il debito entro il minimo legale in seguito alla notifica della misura cautelare.
Appropriazione indebita dell'amministratore condominiale	CASSAZIONE SENTENZA N. 30188/2020	La Corte di Cassazione conferma che l'appropriazione indebita dell'amministratore a danno del condominio nel caso di nomina di nuovo amministratore si consuma nel momento di cessazione della carica: rileva la mancata consegna delle somme al nuovo amministratore mentre il reato si consuma nel momento dei passaggio della consegna contabile poiché si è realizzata l'inversione del possesso delle somme.
Compensi amministratori	CASSAZIONE SENTENZA N. 22479/2020	La Cassazione ha affermato che gli emolumenti agli amministratori per l'attività svolta afferente all'oggetto sociale, ma estranea al rapporto di gestione sono da ritenersi costi per prestazioni di servizi, deducibili nell'esercizio di competenza.

Autonoma organizzazione ai fini Irap	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20615/2020	La Cassazione ha affermato che ai fini dell'imponibilità Irap dell'avvocato che esercita attività di revisione non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione il valore assoluto dei compensi e dei costi e il loro reciproco rapporto percentuale.
Saldo e stralcio e procedura di sovraindebitamento	C.T.P. DI CHIETI SENTENZE N. 202-203 DEL 16.10.2020	La C.T.P. di Chieti ha affermato che la decadenza dalla definizione agevolata a saldo e stralcio dei ruoli non può trovare applicazione laddove il mancato rispetto delle scadenze non sia imputabile alla volontà del contribuente ma a una impossibilità giuridica di provvedervi nelle more della procedura della crisi da sovraindebitamento che lo coinvolge.
Prelievi ingiustificati lavoratori autonomi	CASSAZIONE SENTENZE N. 90841/2020	La Cassazione ha ritenuto che i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi non costituiscono reddito imponibile.
Trasferimento somme da omesse fatturazioni	CASSAZIONE SENTENZA N. 30889/2020 DEL 5.11.2020	La Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento di somme provenienti da omesse fatturazioni non integra il reato di riciclaggio ove non sia già stata presentata la dichiarazione fraudolenta o infedele
Accertamento analitico induttivo basato su un solo elemento	CASSAZIONE ORDINANZA N. 22148/2020	La Cassazione ha affermato che l'accertamento analitico induttivo può essere eseguito anche sulla scorta di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Gli elementi assunti a fronte di prova non devono necessariamente essere più di uno potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento.
Inerenza interessi passivi	CASSAZIONE SENTENZA N. 23519/2020 DEL 27.10.2020	La Cassazione ha affermato che il principio di inerenza di cui all'art. 109 Tuir non stabilisce una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi passivi, ma si limita ad affrancarli da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito

d'impresa richiedendone solo un nesso con l'attività d'impresa nel suo complesso.

Studi di settore applicabili anche nei periodi di crisi conclamata

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 24870/2020
DEL 6.11.2020

Gli studi di settore sono applicabili anche nei periodi di crisi aziendale conclamata con uno svolgimento anomalo dell'attività: in assenza di una norma specifica, gli standard dell'Agenzia delle Entrate (ISA) non tengono conto di problemi generalizzati.

Termini per accertare crediti non spettanti o inesistenti

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 24093/2020
DEL 30.10.2020

L'Agenzia delle Entrate può esercitare il proprio potere accertativo entro 8 anni in luogo dei termini ordinari decorrenti dalla data di utilizzo in compensazione sia per i crediti non spettanti sia inesistenti.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 13.11.2020 AL 27.11.2020

Lunedì 16 Novembre 2020	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi , tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Lunedì 16 Novembre 2020	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , con Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 Novembre 2020	I contribuenti PERSONE FISICHE che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
Lunedì 16 Novembre 2020	I soggetti IRES che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale" (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, devono versare la rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi
Lunedì 16 Novembre 2020	Le persone fisiche, titolari di partita Iva , nonché le società di persone ed enti equiparati, che hanno scelto il pagamento rateale , devono versare la rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020).
Lunedì 16 Novembre 2020	I soggetti Ires , tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo

d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale devono versare rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019.

Lunedì 16 Novembre 2020

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'Iva dovuta **per il mese di ottobre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche

Lunedì 16 Novembre 2020

I **soggetti passivi che facilitano**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 Novembre 2020

I **Contribuenti Iva trimestrali** devono versare l'IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 Novembre 2020

Le **Associazioni sportive dilettantistiche**, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 Novembre 2020

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020**, devono provvedere al versamento della **9° rata del saldo IVA** relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile, dovuto a titolo di interessi, l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata,

	2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 Novembre 2020	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente . Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche
Lunedì 16 Novembre 2020	Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 59% dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite modello F24-Accise.
Lunedì 16 Novembre 2020	Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche
Lunedì 16 Novembre 2020	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Ottobre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24
Lunedì 16 Novembre 2020	I titolari di redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui , titolari di abbonamento alla televisione devono provvedere alla richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla

televisione, a partire dall'anno 2021, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.

Lunedì 16 Novembre 2020

I **commercianti al minuto e assimilati**, nonchè gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di ottobre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Lunedì 16 Novembre 2020

Le **Associazioni sportive dilettantistiche**, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (ottobre), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 16 Novembre 2020

I **sogetti IVA** devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (ottobre).

Lunedì 16 Novembre 2020

Per coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della **3° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi** dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, **il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre.**

Lunedì 16 Novembre 2020	I sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di ottobre.
Lunedì 16 Novembre 2020	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di ottobre relativi a contratti di locazione breve .
Venerdì 20 Novembre 2020	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Mercoledì 25 Novembre 2020	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.